



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione - art. 63, comma 1, CGS – giudizio rescindente - contenuto

Descrizione

Il Giudice della revocazione deve, anzitutto, valutare l'ammissibilità della domanda revocatoria, anche d'ufficio ed a prescindere, quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui all'art. 63 C.G.S. In particolare, si chiede che al giudice della fase rescindente di simulare se la precedente struttura decisoria sia attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza, occorrendo verificare se le dedotte nuove circostanze fattuali o documentali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce un filtro funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora emergano sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 43/CFA/2024-2025/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CSA del 31 ottobre 2024 (Sig. Fabrizio Arnò-FIGC)